

Pubblicato il 17/07/2023

N. 06953/2023REG.PROV.COLL.
N. 08612/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8612 del 2019, proposto da Umberto Billò, Goffredo Costa, Vito Nacci, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via degli Avignonesi n. 5;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Antonella Isola, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale **per il Lazio** (Sezione Prima Bis) n. 5177/2019;

Visti **il** ricorso in appello e **i** relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2023 **il** consigliere Paolo Marotta e uditi **per** le parti gli avvocati, come da verbale;

Viste le conclusioni delle parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Gli odierni appellanti (già dipendenti civili del Ministero della Difesa) hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale **il** Tribunale amministrativo regionale **per il** Lazio, sez. **I - bis**, ha respinto **il** ricorso in riassunzione presentato (dopo che **il** giudice ordinario precedentemente adito aveva declinato la giurisdizione, ritenendo che la cognizione della questione dedotta in giudizio ricadesse **nella** giurisdizione del giudice amministrativo):

- **per** la declaratoria dell'illegittimità dell'azione amministrativa e dei relativi atti e comportamenti del Ministero della Difesa, laddove **il** predetto Ministero, una volta manifestata la volontà di coprire n. 13 posti di dirigente di II fascia, anziché procedere allo scorrimento della **graduatoria**, ancora valida ed efficace, della procedura selettiva cui avevano partecipato **i** ricorrenti medesimi e senza motivare sul punto, ha indetto un nuovo concorso pubblico;

- in via subordinata, **per** l'annullamento del bando di concorso pubblicato sulla G.U. n. 96 del 6 dicembre 2005, **per** la copertura di 13 posti di dirigente di II fascia, e della relativa **graduatoria finale** di merito, approvata con decreto del **20** luglio 2007.

1.1. **I** ricorrenti premettono di aver partecipato ad una procedura selettiva indetta, ai sensi dell'art. 28, co. 9, d.lgs. n. 29/1993, dal Ministero della Difesa, con determina dirigenziale del 23 maggio 1997 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 57, 4^a serie speciale, del 22 luglio 1997) **per** la

copertura di due posti di dirigente delle cancellerie militari del Ministero della Difesa; all'esito della procedura selettiva, si **sono** classificati ai posti nn. 6, 7 e 9 della **graduatoria finale**, come **idonei**, in posizione non utile ai fini della assunzione.

1.2. Il bando della procedura selettiva cui hanno partecipato (**per** stessa ammissione degli appellanti) nulla prevedeva sulla vigenza della **graduatoria**, sicché (a loro giudizio) ad essa doveva applicarsi l'art. 15, comma 7, del d.P.R. n. 487/1994, che espressamente stabiliva: “... *Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili ...*”; pertanto, in applicazione della predetta norma, la **graduatoria** della procedura selettiva *de qua*, approvata in data 11 dicembre 2002, doveva considerarsi valida ed efficace fino all'11 giugno 2004 e utilizzabile **per** individuare **idonei** a cui affidare eventuali posti vacanti in organico nei ruoli dirigenziali del Ministero della Difesa.

1.3. Richiamano dunque le previsioni di proroga che seguono:

- l'art. 3, comma 61, primo periodo, della l. n. 350/2003 a norma del quale: “*I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2004 sono soggette a limitazioni delle assunzioni di personale sono prorogati di un anno*”; **per** l'effetto, l'efficacia della **graduatoria** di cui sopra sarebbe stata prorogata all'11 giugno 2005;

- l'art. 1, comma 100, primo periodo della l. n. 311/2004, che ha disposto: “*I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni di personale sono prorogate di un triennio*”; **per** l'effetto, la validità della **graduatoria** della selezione *de qua* sarebbe stata prorogata ulteriormente fino all'11 giugno 2008.

1.4. Evidenziano che, contemporaneamente all'indizione della procedura

selettiva di cui sopra, l'amministrazione appellata ha indetto un altro concorso **per** titoli di servizio e professionali, ai sensi dell'art. 28, comma 9, d.lgs. 29/1993, **per il** conferimento di un posto di dirigente amministrativo del Ministero della Difesa, che si concludeva con decreto del 4 dicembre 2000; in relazione a tale procedura selettiva l'amministrazione avrebbe provveduto a diversi scorrimenti.

1.5. Precisano che **il** ruolo dei dirigenti amministrativi e quello dei dirigenti delle cancellerie militari del Ministero della Difesa sarebbero sostanzialmente omogenei: in particolare, **i** titoli di accesso e le mansioni da svolgere sarebbero gli stessi **per** entrambe le posizioni dirigenziali.

1.6. Tanto premesso, gli odierni appellanti hanno contestato la sentenza di primo grado, con motivi così rubricati:

I. *Error in iudicando*; violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell'art. 35, comma 5 ter, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 15 del d.P.R. n. 487/1997, 3 della l.n. n. 350/2003 e 1 della l.n. 311/2004; motivazione erronea e perplessa; travisamento dei fatti.

II. *Error in iudicando*; violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Cost.; motivazione erronea e perplessa; travisamento dei fatti.

III. Eccesso di potere **per** disparità di trattamento, illogicità, carenza di istruttoria, irragionevolezza, contraddittorietà e sviamento di potere (trattasi di censure dedotte in primo grado e, asseritamente, non esaminate in maniera adeguata dal giudice di prime cure).

2. Si è costituito in giudizio **il** Ministero della difesa, depositando alcuni documenti relativi alla prima fase del giudizio.

3. All'udienza pubblica del 27 aprile 2023 **il** ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Con **il** primo motivo, dopo aver precisato che la procedura selettiva cui hanno partecipato era un concorso interno **per** l'accesso alla qualifica

dirigenziale, equiparabile ad una “progressione verticale”, ovvero ad una procedura concorsuale riservata ai dipendenti interni dell’amministrazione, diretta alla novazione del rapporto di lavoro in essere, con **il** passaggio ad una qualifica superiore (e precisamente da funzionario a dirigente), gli odierni appellanti fanno rilevare che le procedure concorsuali **per** progressione verticale **sono** da ritenersi “procedure di assunzione” presso la p.a. e come tali equiparate ai concorsi pubblici.

A sostegno di quanto dedotto richiamano alcune pronunce giurisprudenziali.

4.1. Tanto premesso, contestano le conclusioni del giudice di prime cure, che, richiamando **i** principi enunciati dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 14/2011, ha ritenuto che le disposizioni normative di cui all’art. 35, comma 5-*ter*, del d.lgs. 165/2001 (in materia di scorrimento delle graduatorie) siano applicabili solo ai concorsi pubblici e non ai concorsi interni riservati.

Le parti appellanti ritengono inconferente ed erroneo **il** richiamo all’art. 35, comma 5 - *ter*, del d.lgs. 165/2001, introdotto con legge n. 244/2007, atteso che detta norma è successiva alla procedura che ci occupa (bandita con determina dirigenziale del 23 maggio 1997) e pertanto non applicabile al caso di specie, **per il** principio del *tempus regit actum*.

4.2. Evidenziano che la **graduatoria** della procedura selettiva cui hanno partecipato gli appellanti è stata approvata con decreto del Ministero della Difesa dell’11 dicembre 2002; in applicazione dell’art. 15, comma 7, del d.P.R. n. 487/1994, la **graduatoria de qua** doveva considerarsi valida ed efficace fino all’11 giugno 2004 ed utilizzabile **per** individuare gli **idonei** a cui assegnare eventuali posti vacanti in organico nei ruoli dirigenziali del Ministero della Difesa.

4.3. Richiamano la disciplina legislativa sopra indicata in materia di proroga delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci e concludono nel senso di

ritenere che alle procedure concorsuali **per** l'assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni sia applicabile la normativa in tema di proroga della vigenza delle graduatorie di concorso fissata dagli artt. 3 della l.n. n. 350/2003 e 1, comma 100, della l.n. 311/2004.

La decisione del T.a.r. **per il** Lazio sarebbe errata laddove **il** giudice di prime cure ha ritenuto non applicabile la suddetta normativa alla procedura che ci occupa perché “selezione interna riservata al personale dipendente”.

4.4. Con **il** secondo motivo, contestano la sentenza impugnata sotto un diverso (ma connesso) profilo.

Evidenziano che **il** giudice di prime cure ha statuito: “...*in materia di accesso al pubblico impiego il principio della preferenza per lo scorrimento della graduatoria non può applicarsi al caso in cui la graduatoria degli idonei non sia stata approvata all'esito del concorso pubblico, ma di una selezione interna, in quanto la disomogeneità tra i due termini di comparazione (progressione verticale in base a procedura interna e pubblico concorso) non permette di derogare alla regola del concorso pubblico così impedendo il ricorso alla facoltà di scorrimento (art. 97 Cost.)...*”.

Dopo aver ribadito che la **graduatoria** della procedura selettiva, a cui hanno partecipato, era valida ed efficace, in virtù delle proroghe di cui alle leggi n. 350/2002 e n. 311/2004 (sopra citate), e, pertanto, utilizzabile **per** l'assunzione di nuovo personale nel ruolo della dirigenza e dopo aver ripercorso **il** contenzioso davanti al giudice ordinario, conclusosi con pronuncia di declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice adito, gli odierni appellanti contestano le conclusioni del giudice di prime cure, evidenziando che non sussisterebbe alcuna norma né principio giurisprudenziale che impedisca di applicare anche ai concorsi riservati ai dipendenti interni della p.a. **il** principio della prevalenza dello scorrimento della **graduatoria** esistente, valida ed efficace, rispetto all'espletamento di una nuova procedura **per** la copertura di posti vacanti.

La preferenza attribuita dall'ordinamento giuridico allo scorrimento delle

graduatorie valide ed efficaci rispetto alla indizione di un nuovo concorso avrebbe portata generale e sarebbe applicabile anche ai concorsi interni, in quanto diretta a ridurre gli oneri finanziari **per** l'amministrazione e ad evitare aggravii procedurali.

4.5. Sostengono che, **per** giurisprudenza consolidata, lo scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci costituisce una concreta attuazione del principio costituzionale del buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.) e dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

Nel caso di specie, **il** disfavore **per** l'ipotesi di scorrimento della **graduatoria** sarebbe tanto più incomprensibile perché la procedura concorsuale era *ab origine* limitata al 50% dei posti disponibili.

Dopo aver richiamato **il** disposto dell'art. 28, comma 9, del d.lgs. n. 29/1993, evidenziano che, nel caso di specie, lo scorrimento della **graduatoria** non avrebbe determinato alcuna violazione dei principi di imparzialità e trasparenza, perché l'amministrazione ben avrebbe potuto reclutare **il** restante 50% dei dirigenti a mezzo di concorso pubblico con accesso dall'esterno.

5. Le censure articolate nel primo e nel secondo motivo di appello **sono** infondate; esse vengono esaminate congiuntamente in quanto attinenti a profili connessi.

5.1. Gli odierni appellanti hanno partecipato ad una selezione, **per** titoli di servizio professionali e di cultura, integrata da colloquio, **per** due posti di dirigente delle cancellerie militari, indetto con decreto del Ministero della Difesa del 23 maggio 1997, ai sensi dell'art. 28, comma 9, del d.lgs. n. 29/1993, nel testo vigente *ratione temporis*.

La **graduatoria** della procedura selettiva *de qua* è stata approvata con decreto del direttore generale del Ministero della Difesa dell'11 dicembre 2002; **i** signori Nacci Vito, Billò Umberto, Costa Goffredo si **sono**

classificati rispettivamente al sesto, al settimo e al nono posto della **graduatoria finale** e, quindi, in posizione non utile ai fini della assunzione **nella** qualifica dirigenziale.

5.2. Con **il** ricorso di primo grado hanno contestato la legittimità del bando di concorso pubblico **per** esami, indetto con decreto del Ministero della Difesa del 5 gennaio 2006 **per** la copertura di 13 posti di dirigente amministrativo di II fascia da preporre agli uffici periferici e centrali del Ministero della Difesa nonché della successiva **graduatoria finale** di merito, approvata con decreto del direttore generale del Ministero della Difesa del **20** luglio 2007.

Richiamando **i** principi enunciati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci rispetto alla indizione di un nuovo concorso pubblico, sostengono che l'amministrazione non avrebbe potuto indire un nuovo concorso **per il** reclutamento del personale dirigenziale, dovendo invece utilizzare la **graduatoria** della procedura selettiva cui essi hanno partecipato, la cui validità è stata ripetutamente prorogata dal legislatore con le norme sopra richiamate.

5.3. La tesi dei ricorrenti (odierni appellanti) non può essere condivisa.

5.4. Le coordinate ermeneutiche elaborate dal Giudice delle leggi in materia di accesso al pubblico impiego (art. 97 Cost.) evidenziano in maniera inequivoca che **il** concorso pubblico costituisce **il** criterio ordinario di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, in quanto diretto ad assicurare, attraverso una selezione trasparente, di natura comparativa, aperta a tutti **i** cittadini in possesso di requisiti predefiniti, **i** principi costituzionali di imparzialità e buona amministrazione.

L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato **nella** sentenza n. 14/2011 ha delineato **i** principi regolatori cui debbono attenersi le pp.aa. **nella** indizione dei concorsi pubblici.

Superando l'orientamento giurisprudenziale che riconosceva all'amministrazione ampia discrezionalità **nella** decisione di indire un nuovo concorso, senza necessità di particolare motivazione rispetto alla mancata utilizzazione di una **graduatoria** concorsuale ancora valida ed efficace (orientamento basato sulla considerazione che la nomina di **idonei** di un precedente concorso nei posti vacanti costituisce una facoltà e non un obbligo **per** la p.a.), l'Adunanza plenaria ha ribadito l'impossibilità di configurare un diritto soggettivo pieno all'assunzione degli **idonei** mediante scorrimento della **graduatoria**, che sorgerebbe **per il** solo fatto della vacanza e della disponibilità di posti **nella** dotazione organica.

Pur dando atto della natura ampiamente discrezionale della decisione della p.a. di procedere alla copertura dei posti vacanti **nella** dotazione organica, l'Adunanza plenaria ha individuato l'obbligo della p.a. di motivare in ordine alle modalità di reclutamento utilizzate, dando conto della esistenza di eventuali graduatorie degli **idonei** ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso; ha, tuttavia, dato atto della esistenza di ipotesi nelle quali non sussiste un obbligo di puntuale motivazione in ordine alla mancata utilizzazione di una **graduatoria** concorsuale ancora valida ed efficace (in presenza di speciali disposizioni legislative che *“impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico”*; nel caso della *“stabilizzazione del personale precario, in attuazione delle apposite regole speciali in materia”*; **per** *“l'intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla **graduatoria** ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione”*; nel caso in cui **per il** *“contenuto dello specifico profilo professionale **per** la cui copertura è indetto il nuovo concorso e alle eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente **graduatoria**”*).

5.5. In applicazione delle coordinate ermeneutiche impartite dall'Organo di

nomofilachia della giustizia amministrativa, **il** Collegio rileva che **il** profilo professionale della procedura selettiva interna cui gli appellanti hanno partecipato risulta differente da quello del concorso pubblico successivamente indetto dal Ministero della Difesa nel 2007.

Giuridicamente irrilevante è quanto sostenuto dagli appellanti al punto 12, pag. 4 del ricorso in appello (*“12. Sul punto, si chiarisce che **il** ruolo dei dirigenti amministrativi del Ministero della Difesa e quello dei dirigenti delle cancellerie militari della Difesa **sono** sostanzialmente omogenei: in particolare, **i** titoli di accesso, e, di seguito, gli incarichi conferiti e le mansioni da svolgere **sono** le medesime **per** entrambe le posizioni”*).

Ai fini della corretta applicazione dell’invocato principio di scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci occorre considerare non solo **i** requisiti di accesso alla selezione concorsuale, ma anche **il** profilo professionale del personale che l’amministrazione pubblica intende reclutare, in base alla programmazione del proprio fabbisogno di risorse umane; nel caso di specie, gli appellanti non hanno fornito un efficace principio di prova del fatto che le mansioni dei dirigenti amministrativi del Ministero della Difesa siano effettivamente le stesse dei dirigenti delle cancellerie militari del medesimo Ministero.

Come sopra evidenziato, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nell’individuare le ipotesi rispetto alle quali l’amministrazione pubblica può procedere all’indizione di nuovo concorso, anziché allo scorrimento della **graduatoria** concorsuale ancora valida ed efficace, evidenzia in particolare: *“...deve attribuirsi risalto determinante anche all’esatto contenuto dello specifico profilo professionale **per** la cui copertura è indetto **il** nuovo concorso e alle eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente **graduatoria**”*.

L’individuazione di un profilo professionale diverso da quello della precedente **graduatoria** concorsuale legittima quindi l’amministrazione ad indire un nuovo concorso senza specifica motivazione in ordine alla

mancata utilizzazione della precedente **graduatoria** ancora valida ed efficace.

Nel caso di specie, risulta *ex actis* che **il** profilo professionale del nuovo concorso (dirigente amministrativo di II fascia da preporre agli uffici periferici e centrali del Ministero della Difesa) risulta differente da quello della procedura selettiva interna cui gli appellanti hanno partecipato (dirigente delle cancellerie militari del Ministero della Difesa), con la conseguenza che risulta nel caso di specie inverata una delle ipotesi nelle quali la pubblica amministrazione non è onerata dall'obbligo di una puntuale motivazione in ordine alla mancata utilizzazione di una **graduatoria** concorsuale ancora valida ed efficace rispetto alla assunzione della determinazione amministrativa di indire un nuovo concorso pubblico.

5.6. **Nella** sentenza sopra richiamata l'Adunanza plenaria ha evidenziato inoltre che la più recente disciplina del pubblico impiego (art. 35, comma 5 - *ter*, d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dalla l. n. 244 del 2007), delinea lo scorrimento delle graduatorie concorsuali ancora valide ed efficaci come la regola generale **per** la copertura dei posti vacanti **nella** dotazione organica (rispetto alla indizione di un nuovo concorso pubblico) e ne rafforza **il** ruolo di modalità ordinaria di provvista del personale, in relazione alla finalità primaria di ridurre **i** costi gravanti sulle amministrazioni **per** la gestione delle procedure selettive.

In particolare, l'art. 35, comma 5 - *ter*, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. dispone: *“Le graduatorie dei concorsi **per il** reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti **per** un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi **i** periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni **per** l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. Nei concorsi pubblici sono considerati*

idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo”.

La norma sopra richiamata, pur generalizzando la regola dello scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci, si riferisce però testualmente ai “*concorsi pubblici*”, cui non **sono** integralmente equiparabili i concorsi riservati al personale interno **per il** semplice fatto che a questi ultimi possono partecipare solo i soggetti già incardinati **nella** p.a.

5.7. A ciò si aggiunga l'ulteriore considerazione che, **nella** successiva evoluzione normativa, l'art. 24 del d.lgs. n. 150/2009 ha disposto che le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, debbano coprire i posti disponibili **nella** dotazione organica attraverso concorsi pubblici (non **sono** quindi più ammessi i concorsi interamente riservati al personale interno); tale norma, precludendo assunzioni a prescindere dal previo concorso pubblico, sembra impedire non solo di bandire nuovi concorsi interni, ma anche di utilizzare le graduatorie ancora in essere dei concorsi interni precedentemente espletati (Consiglio di Stato, sez. VI, 28 giugno 2016 n. 2836).

5.8. Sulla base delle considerazioni che precedono, questo Consiglio ritiene di conformarsi all'orientamento giurisprudenziale secondo **il** quale l'istituto dello scorrimento delle graduatorie non è applicabile alle ipotesi di graduatorie formate a seguito di concorsi riservati agli interni, salvo che tale possibilità non sia fin dall'origine prevista nel relativo bando (*ex multis*, cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 4 novembre 2015 n. 5029; sez. III, 2 luglio 2015 n. 3284; sezione V - n. 2606/2015; sezione IV - n. 136/2014).

Tale conclusione trova fondamento **nella** circostanza (riconosciuta dagli stessi appellanti) che **il** passaggio ad una qualifica superiore determini la creazione di un vero e proprio nuovo rapporto d'impiego ed è quindi

equiparabile ad una nuova assunzione.

L'esperimento di procedure concorsuali riservate al personale interno costituisce una deroga ai principi costituzionali, sopra richiamati, espressi dall'art. 97 Cost., circa l'obbligo di accesso al pubblico impiego attraverso concorsi pubblici (aperti all'esterno); ne consegue che l'utilizzazione delle relative graduatorie, se non adeguatamente giustificata, si pone al di fuori del perimetro dei principi costituzionali in materia di accesso al pubblico impiego.

La straordinarietà di tale forma di reclutamento (in deroga al concorso pubblico) implica che la sua ammissibilità è limitata ai casi espressamente previsti dall'ordinamento giuridico e quindi nei limiti dei posti messi a concorso, con la conseguenza che non è possibile l'utilizzo della **graduatoria** di un concorso riservato agli interni **per** la copertura di ulteriori posti resi eventualmente vacanti successivamente.

6. Gli appellanti hanno riproposto poi alcune censure dedotte nel giudizio di primo grado, ritenendo che esse non siano state adeguatamente trattate dal giudice di prime cure: eccesso di potere **per** disparità di trattamento, illogicità, carenza di istruttoria, irragionevolezza, contraddittorietà e sviamento di potere.

6.1. Il comportamento tenuto dal Ministero della Difesa sarebbe connotato da irragionevolezza e illogicità, nonché viziato da eccesso di potere, **per** disparità di trattamento.

A tale riguardo, gli appellanti evidenziano che, contemporaneamente all'indizione della procedura selettiva cui hanno partecipato nel 1997, con determina pubblicata sulla medesima Gazzetta Ufficiale Sez. Concorsi n. 57 del 22 luglio 1997, **il** Ministero della Difesa ha bandito una parallela procedura selettiva, **per** titoli e servizi professionali, **per il** conferimento di un posto di dirigente amministrativo da destinare agli uffici centrali e periferici del predetto Ministero. Anche tale procedura, come quella a cui

hanno partecipato gli odierni ricorrenti, era indetta ai sensi dell'art. 28, comma 9, d.lgs. n. 29/1993, ovvero a mezzo procedura riservata ai soli dipendenti del Ministero della Difesa, in possesso di titolo di laurea in giurisprudenza e con un'anzianità di servizio di nove anni effettivi.

6.2. In buona sostanza, con riferimento ai requisiti di ammissione e alla procedura seguita, **il** bando del concorso **per** dirigenti delle Cancellerie militari e quello **per** dirigenti amministrativi da destinare agli uffici centrali e periferici del Ministero della Difesa (a detta degli appellanti) non differivano sul piano della disciplina sostanziale, essendo del tutto omogenei: entrambi **i** bandi erano volti ad individuare personale con profili professionali caratterizzati dalle medesime caratteristiche, da destinare alle cancellerie militari (con riguardo alla procedura selettiva cui gli appellanti hanno partecipato) ovvero agli uffici centrali e periferici del Ministero della Difesa (con riguardo alla procedura selettiva parallela).

6.3. Ad ulteriore dimostrazione della sostanziale omogeneità dei profili professionali selezionati con le citate procedure, rappresentano che alcuni dipendenti del Ministero della Difesa che avevano partecipato ad entrambe le selezioni (quella **per** dirigente delle Cancellerie militari e quella **per** dirigente amministrativo) **sono** stati espunti dalla procedura **per** l'assunzione come dirigenti delle cancellerie militari, in quanto già nominati dirigenti amministrativi: **il** che dimostrerebbe (secondo la prospettazione degli appellanti) l'assoluta coincidenza del profilo professionale di dirigente delle cancellerie militari rispetto al profilo di dirigente amministrativo del Ministero della Difesa.

6.4. Evidenziano inoltre che la procedura selettiva bandita **per il** conferimento di un posto di dirigente amministrativo, si concludeva con decreto del 4 dicembre 2000; successivamente, **il** Ministero della Difesa ha disposto lo scorrimento di detta **graduatoria** di merito, con decreto del 9 luglio 2001 e con successivo decreto del 30 novembre 2001, **per**

l'assunzione complessiva di n. 41 dirigenti amministrativi.

6.5. Sulla base di quanto premesso, denunciano l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione, che, a fronte di procedure del tutto analoghe, ha stabilito di procedere in modi diametralmente opposti, senza alcuna specifica motivazione.

In particolare, con riguardo alla procedura selettiva **per il** reclutamento di dirigenti delle cancellerie militari, **il** Ministero della Difesa ha ritenuto di non procedere allo scorrimento della **graduatoria** del concorso (interno), provvedendo nel 2005 ad indire una nuova procedura concorsuale; al contrario, ha utilizzato la **graduatoria** dei dirigenti amministrativi del concorso del 1997 **per** assumere negli anni ben 41 dirigenti.

7. Le censure **sono** destituite di fondamento.

7.1. Anzitutto, non possono costituire parametro di legittimità dei provvedimenti impugnati nel presente giudizio atti e provvedimenti relativi ad una procedura selettiva diversa, estranei al *petitum* del ricorso in esame.

7.2. Oltre a ciò, le deduzioni di parte appellante si pongono in contrasto con le conclusioni che se ne vogliono far scaturire.

Il fatto che **il** Ministero della Difesa abbia indetto due differenti procedure selettive interne **per il** reclutamento di personale dirigenziale (una **per il** reclutamento dei dirigenti da adibire alle cancellerie militari; un'altra **per il** reclutamento di dirigenti amministrativi da adibire ad uffici centrali e periferici del Ministero della Difesa) dimostra che **i** relativi profili professionali non **sono** assimilabili (come sostengono gli appellanti); altrimenti è ragionevole presumere che l'amministrazione avrebbe indetto un'unica procedura selettiva.

7.3. Analogamente, **il** fatto che alcuni dei dipendenti, che hanno partecipato ad entrambe le selezioni, siano stati esclusi dalla **graduatoria per il** reclutamento dei dirigenti delle cancellerie militari (in quanto già nominati dirigenti amministrativi) costituisce la normale conseguenza della

opzione consentita ai vincitori di procedure selettive parallele.

7.4. La dichiarata identità dei titoli di accesso ad entrambe le procedure selettive non dimostra la identità del profilo professionale, che attiene alla natura delle mansioni dirigenziali cui **il** personale è chiamato a svolgere. Tale identità dei due profili dirigenziali non è adeguatamente comprovata dagli appellanti e non è reputata dal Collegio plausibile o giuridicamente rilevante **per** le ragioni sopra richiamate.

8. In conclusione, **il** ricorso in appello si rivela infondato e va respinto.

9. In considerazione della natura delle questioni dedotte in giudizio e della costituzione meramente formale della amministrazione appellata, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma **nella** camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Gerardo Mastrandrea, Presidente

Luca Lamberti, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

Luigi Furno, Consigliere

Paolo Marotta, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Paolo Marotta

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

IL SEGRETARIO